

Parco Nazionale dell'Aspromonte

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI

Deliberazione del Consiglio direttivo 27 giugno 2001 n. 18

Capo I - Principi e criteri

Articolo 1 - Finalità

L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, in attuazione del principio di sussidiarietà e di

partecipazione, favorisce e promuove mediante la concessione di finanziamenti, contributi ed

agevolazioni gli interventi e le attività di soggetti pubblici e privati, singoli e/o associati, che si

svolgono nell'ambito del territorio del Parco, in quanto conformi alle finalità istituzionali, agli

obbiettivi e alle priorità del Parco medesimo.

Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri, le modalità e le tipologie degli interventi e delle attività che possono essere ammesse a godere dei finanziamenti, contributi ed agevolazioni da parte dell'Ente Parco.

Resta ferma la facoltà dell'Ente Parco di concedere finanziamenti e contributi per interventi non espressamente previsti, qualora gli stessi rivestano particolare interesse per l'Ente.

Articolo 2 - Criteri

L'Ente Parco, per la concessione dei finanziamenti, contributi ed agevolazioni di cui al presente regolamento adotta i seguenti criteri di valutazione degli interventi e delle iniziative.

1. compatibilità con le finalità istituzionali assegnate all'Ente Parco dalla legge quadro sulle aree protette (l. 6.12.1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni) e dallo Statuto;

2. incidenza sul territorio del Parco;

3. rilevanza per la salvaguardia, la conservazione, il recupero e la conoscenza dei valori

ambientali e culturali propri del territorio del Parco;

4. rilevanza economica, formativa ed occupazionale;

5. rilevanza scientifica e culturale;

6. efficacia promozionale delle attività tradizionali e non che si svolgono nell'ambito del

territorio del Parco e dei Comuni che dello stesso fanno parte.

Capo II - Tipologie degli interventi e modalità di attuazione

Articolo 3 - Realizzazione di opere ed acquisizione di beni

Rientrano nella tipologia degli interventi finalizzati alla realizzazione di opere ed alla acquisizione di beni:

1. la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture, centri visita e punti base; interventi di tutela e restauro di beni di interesse storico e paesaggistico, artistico, archeologico, speleologico, etc;
2. gli interventi finalizzati a miglioramenti ambientali su centri e nuclei storici;
3. l'allestimento e la sistemazione di musei;
4. la realizzazione di aree attrezzate, campeggi natura, itinerari turistici ed escursionistici;
5. la realizzazione di aree di ripopolamento faunistico;
6. gli interventi finalizzati al recupero di eremi e di aree di culto;
7. gli interventi per la depurazione degli scarichi liquidi e la bonifica di discariche di rifiuti;
8. la predisposizione e sistemazione della tabellazione e della segnaletica;
9. la realizzazione di interventi e di opere assimilabili a quelle descritte ai numeri precedenti;
10. l'acquisizione di beni quali terreni, edifici, etc.;
11. altri interventi assimilabili a quelli descritti al punto precedente.

Il Parco assume le proprie determinazioni in ordine all'ammissione dei suddetti interventi a

finanziamento o a cofinanziamento sulla base di studi di fattibilità e/o di progetti predisposti

direttamente dall'Ente Parco e/o presentati da altre Amministrazioni pubbliche (Comuni, Province, Comunità Montane, Università ed Enti di ricerca, Soprintendenze, Accademie, etc.), nonché da Enti di Culto, associazioni ambientaliste ed altri soggetti singoli o associati.

Articolo 4 - Progetti ed attività di tutela, promozione, conoscenza e manutenzione del Parco

Rientrano nella tipologia dei progetti ed attività di tutela, promozione, conoscenza e manutenzione i seguenti interventi finalizzati a:

1. la tutela del territorio (monitoraggio ambientale, difesa dagli incendi boschivi, pulizia dei rifiuti, manutenzione dei sentieri, ecc.);
2. la promozione del Parco e la rivitalizzazione dei centri e dei nuclei abitati mediante la promozione, la partecipazione, il patrocinio di convegni, meeting, mostre, manifestazioni culturali e ricreative, nonché attraverso piani di comunicazione, forme di pubblicità e strumenti divulgativi, guide, etc. ;
3. la conoscenza e la ricerca scientifica (censimenti naturalistici, ripopolamenti faunistici, attività di ricerca, borse di studio, pubblicazioni, ecc.);

4. la formazione (corsi professionali, master rivolti alla conoscenza e valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, scientifiche ed economiche locali ed alla rivitalizzazione dei centri storici dei Comuni compresi all'interno del Parco).
5. altri interventi assimilabili a quelli descritti ai punti precedenti.

Il Parco assume le proprie determinazioni in ordine all'ammissione dei suddetti interventi a

finanziamento o a cofinanziamento sulla base della presentazione dei relativi progetti da parte dei soggetti pubblici o privati, singoli o associati, interessati o mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica, promossa dal Parco. I progetti devono corrispondere agli obiettivi, alle modalità attuative, ai tempi, ai criteri di ammissione ed ai vincoli finanziari fissati dall'Ente Parco.

Articolo 5 - Contributi

Rientrano nella tipologia dei contributi gli interventi finanziari a fondo perduto erogati dall'Ente

Parco a favore di Enti, associazioni, istituti, cooperative, e soggetti privati per lo svolgimento di attività o per la realizzazione di interventi compatibili con le finalità del Parco.

Ai fini dell'assegnazione dei suddetti contributi, l'Ente Parco promuove annualmente, mediante pubblico avviso, la partecipazione dei soggetti interessati predeterminandone i criteri e le modalità e dandone adeguata pubblicità.

L'Ente Parco può contribuire alle attività svolte dai predetti soggetti anche mediante la concessione dell'uso di beni e strumenti di proprietà del Parco o mediante la concessione di servizi (pubblicità, etc.).

Articolo 6 - Patrocinio

L'Ente Parco può concedere il proprio patrocinio gratuito o oneroso per iniziative non aventi fini di lucro promosse da soggetti pubblici e privati singoli o associati, che presentino particolari elementi di interesse e di pregio in relazione alle finalità proprie del Parco.

La concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione dell'uso del nome e del simbolo del Parco da parte del soggetto beneficiario, secondo le modalità fissate dall'Ente.

L'Ente Parco, con proprio provvedimento, fissa il limite finanziario entro il quale il Presidente può concedere con propria determinazione il patrocinio oneroso.

Articolo 7 - Elenco dei beneficiari

L'Ente Parco annualmente rende pubblico, mediante affissione all'Albo dell'Ente, l'elenco dei

soggetti beneficiari dei finanziamenti e dei contributi, nonché delle provvidenze previste dal presente regolamento.

L'Elenco, con riferimento al decorso esercizio finanziario, è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

Capo III - Norme finali e transitorie

Articolo 8 - Competenze

Le competenze e le modalità relative ai procedimenti amministrativi inerenti al presente

regolamento sono regolate dalla normativa vigente, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti

dell'Ente Parco, con particolare riferimento alle disposizioni contenute in seno al regolamento di organizzazione dell'Ente ed alle determinazioni assunte annualmente all'atto dell'approvazione dei piani esecutivi di gestione.

Articolo 9 - Pubblicità e diffusione

Il presente Regolamento, ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione dello stesso, sarà trasmesso a tutti gli Enti componenti la Comunità del Parco e sarà permanentemente disponibile all'accesso di tutti i cittadini e degli enti presso gli uffici amministrativi dell'Ente Parco.

L'Ente Parco adotterà le ulteriori iniziative tese a promuovere e a garantire la più ampia diffusione e conoscenza del presente regolamento, ivi compresa la pubblicazione dello stesso presso gli albi degli Enti componenti la Comunità del Parco.

Articolo - 10 Norma finale

Le norme del presente regolamento si considerano automaticamente modificate da norme di legge intervenute successivamente alla sua approvazione e con le stesse in contrasto.